



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modena



**ORDINE AVVOCATI
MODENA**

CAMERA PENALE DI MODENA
Carl'Alberto Perroux



Adesione all'Unione delle Camere Penali Italiane

Modena, venerdì 22 gennaio 2021

Prot. n. 692

Cl. 1.1.72

**PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DEL PORTALE PDP
PER IL DEPOSITO DI ATTI PENALI
DA PARTE DEGLI AVVOCATI
ALLA PROCURA DI MODENA**

TRA

Procura della Repubblica di Modena rappresentata dal Procuratore della Repubblica reggente dott. Giuseppe Di Giorgio – Proc. Aggiunto e dalla Dirigente Amministrativa dott.ssa Luigina Signoretti

E

Ordine Avvocati di Modena rappresentato dal Presidente del C.O.A. Avv. Roberto Mariani

Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux rappresentata dall'Avv. Guido Sola

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicata sulla G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020 - Serie generale ha convertito, con modificazioni, il DL 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19..

L'art 24 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria), prevede, in deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, **dal 29 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021** per i difensori che il deposito presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali, di *"memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale"* venga effettuato (*"esclusivamente"*) attraverso il portale del processo penale telematico (c.d. Portale PDP).



L'art. 83, comma 12-quater.l del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, e ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero;

il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.l dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti Penali" (PDP);

rilevato che il Portale PDP è già stato individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Per esplicita previsione normativa (art. 24 co. 1, ultimo periodo) *"Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento"* emanato dalla DGSIA.

Il comma 2 dell'art. 24 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli *"ulteriori atti"* per quali sarà reso possibile il deposito telematico con le medesime modalità.

Infine, il comma 3, per l'utilizzo del sistema, esclude la necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

Il comma 4 dell'art. 24, a sua volta, consente altresì, per il medesimo periodo di cui sopra, il deposito presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali di ***"atti, documenti e istanze"*** (comunque denominati diversi dalle *"memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale"* mediante indirizzo di posta elettronica certificata (previamente inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44) individuato, in data 9 novembre 2020 con provvedimento DGSIA n. 10971 (*Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio*), che ha assegnato alla Procura di Modena l'indirizzo di PEC:

depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it

PREMESSO ALTRESÌ che

- nelle scorse settimane è stata condotta una sperimentazione sull'utilizzo del Portale PDP coordinata dal MAGRIF dell'ufficio dott.ssa Bombana alla quale hanno

partecipato la dott.ssa Graziano, quale referente TIAP dell'Ufficio, personale amministrativo della Procura e diversi avvocati indicati dal COA e dalla Camera Penale di Modena;

- che allo stato il Portale risulta funzionare, sia pure con alcune limitazioni e criticità, alcune delle quali sono state segnalate alla stessa DGSIA ed hanno già trovato soluzione tecnica accettabile, mentre altre segnalazioni sono ancora in attesa di riscontro;
- che dalla sperimentazione è emersa l'opportunità di elaborare delle indicazioni utili a consentirne il migliore funzionamento, onde evitare inconvenienti possibili in grado di incidere negativamente sulla sua operatività (cc.dd. 'scarti di sportello'), con le inevitabili negative conseguenze anche di carattere processuale;

richiamato in questa sede anche il protocollo per l'utilizzo della P.E.C. per il deposito di atti, memorie e documenti da parte degli avvocati alla Procura di Modena siglato dalle odierne parti in data 14.11.2020 (Prot. 10496) e già pienamente operativo.

SI STABILISCE di rendere operativo il Portale PDP a decorrere dalla data di **venerdì 29 GENNAIO 2021**, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

- 1) Viene messo in uso il **Portale Deposito Atti Penali (PDP)**, per il deposito da parte del difensore dell'indagato degli atti indicati dal comma 1 dell'art. 24 D.L. 137/2020: *"memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale"*
- 2) Alle medesime condizioni il Portale sarà utilizzabile anche per gli atti che verranno indicati dalla DGSIA ai sensi del comma 2 dell'art. 24, non ancora noti.
- 3) Allo stato, per ragioni tecniche, non è prevista la possibilità di deposito atti da parte del difensore della **persona offesa** pur destinataria di avviso ex art. 415-bis comma 1 c.p.p. e del **difensore della persona giuridica** in caso di responsabilità degli enti; in tali casi il difensore potrà trasmettere gli atti a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it, secondo le modalità già disciplinate nel Protocollo congiunto tra le parti del 14.11.2020.
- 4) Il Portale PDP è accessibile dall'Area Riservata del Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo:

<http://pst.giustizia.it>

- 5) L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite smartcard e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) con ruolo di avvocato.
- 6) Le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale PDP sono dettagliatamente illustrate nel **manuale utente allegato al presente protocollo** [allegato DUE].
- 7) costituiscono presupposti per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze la preventiva annotazione da parte della Procura della Repubblica nel registro



SICP della nomina del difensore (d'ufficio o di fiducia) e la specifica annotazione all'interno del registro;

8) Al fine di poter effettuare il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze, il difensore deve preliminarmente effettuare dichiarazione di intervenuta nomina (fiduciaria o d'ufficio), anche attraverso apposita procedura presso il PDP, utilizzando il modello allegato al presente protocollo (vedi infra punto 11 e allegato UNO).

9) Il Portale consente, altresì, di richiedere l'annotazione delle nomine già agli atti, ove la Procura non vi abbia già provveduto autonomamente.

10) Affinché la procedura di acquisizione degli atti da parte del sistema vada a buon fine, il difensore deve **evitare l'uso di abbreviazioni** (ad es.: proc. pen.; Sost. Proc.; dott., Adv. etc.) o sigle, redigendo le parole per esteso (ad es.: Procedimento Penale Numero; Sostituto Procuratore dottor/dottoressa).

11) Al presente protocollo viene **allegato modello di documento da utilizzarsi per comprovare la nomina del difensore [ALLEGATO UNO]**, predisposto al fine di evitare problemi nel funzionamento del sistema, poiché nel corso della citata sperimentazione è emerso che il Portale PDP non accetta documenti che contengano all'interno abbreviazioni o acronimi (ad es. Adv., dott. Sost. Proc., proc. pen. etc...)

12) Il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. potrà avvenire sino a quando il fascicolo sia nella disponibilità della Procura. Quando gli atti del procedimento risultano trasmessi ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura, etc.), il deposito dell'atto non sarà accettato e l'atto difensivo dovrà essere depositato presso l'Autorità Giudiziaria competente.

13) L'atto del procedimento in forma di documento informatico e i documenti allegati da depositare telematicamente presso l'Ufficio di Procura devono rispettare i requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del Provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale DGSIA del Ministero della Giustizia (allegato al presente protocollo):

1. L'**atto del procedimento** in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I **documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

14) Gli atti del procedimento e i documenti allegati devono essere depositati dai difensori secondo la procedura prevista sul PDP (indicata nell'articolo 6 del provv. DGSIA n. 5477 dell'11/05/2020), che consiste:

- a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- c) nell'esecuzione del comando di invio.

15) Il PDP, al termine della procedura, genera la **ricevuta di accettazione del deposito** che contiene:

- a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
- b) i dati inseriti dal depositante;
- c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP.

16) I possibili valori di stato sono:

- a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
- b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
- c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
- d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
- e) Rigettato: rifiuto del deposito (la motivazione è riportata sul PDP);
- f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione (il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito).

17) Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24 DL 137/2020 il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema ministeriale.

18) Il personale amministrativo della Procura della Repubblica di Modena provvederà – nei giorni d'ufficio - al monitoraggio quotidiano dei depositi pervenuti tramite il PDP, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti allegati;

19) E' onere del difensore verificare sul portale PDP la successiva avvenuta accettazione o rifiuto di quanto depositato.

Il presente Protocollo entra in vigore a partire dalla data del 29 gennaio 2021.

Si precisa che dalla medesima data non sarà più utilizzabile ai fini di deposito atti post art. 415-bis c.p.p. la casella di posta elettronica:

ucip.procura.modena@giustizia.it.

Solo in caso di comprovato malfunzionamento del portale potrà essere utilizzato l'indirizzo:

depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it

ALLEGATI:

UNO: modello di atto comprovante la nomina a difensore

DUE: manuale utente per Avvocati del PORTALE PDP



Il presente Protocollo sarà pubblicato sui siti web della Procura della Repubblica di Modena e dell'Ordine degli Avvocati di Modena e verrà trasmesso:

- all'Ordine degli Avvocati di MODENA
- alla Camera Penale di Modena
- ai Sostituti Procuratori
- ai Vice Procuratori Onorari
- al Personale Amministrativo della Procura

e, per conoscenza,

- A S.E. il Procuratore Generale presso Corte d'Appello di BOLOGNA
- Al Sig. Presidente del Tribunale di MODENA
- all'Ufficio dei Referenti Distrettuali per l'Informatica di BOLOGNA
- al Consiglio Superiore della Magistratura

Il Procuratore della Repubblica reggente
f.to dott. Giuseppe Di Giorgio – Proc. Agg.

Il Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica
f.to dott.ssa Luigina Signoretti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
f.to avv. Roberto Mariani

Il Presidente della Camera Penale di Modena *Carl'Alberto Perroux*
f.to avv. Guido Sola